

DETERMINA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CREMA DI CACAO E NOCCIOLE SPALMABILE IN CONFEZIONI DA 300/400 GRAMMI IN AIUTO ALIMENTARE AGLI INDIGENTI IN ITALIA (FEAD)

N. 9322

IL DIRETTORE DELL’ORGANISMO PAGATORE VISTO, PREMESSO, CONSIDERATO

il D.Lgs. 21 maggio 2018 n. 74 concernente la “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 28 luglio 2016, n.154”

il D.M. 14.06.2002, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha approvato, di concerto con il Ministero delle Economie e Finanze, il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

la Legge 25 giugno 2003, n. 155, recante “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”;

il Reg. (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014 – detto Regolamento FEAD – che, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2020, ha istituito il “*Fondo di aiuti europei agli indigenti*”, il cui obiettivo è “il sostegno a programmi nazionali che prestano un’assistenza non finanziaria per ridurre la deprivazione alimentare e la deprivazione materiale grave e/o contribuire all’inclusione sociale delle persone indigenti”;

l’art. 2 del Regolamento FEAD, che definisce l’ambito di intervento e gli obiettivi del programma operativo per la fornitura e/o assistenza materiale di base (PO I);

l’art. 7 del Regolamento FEAD, che stabilisce l’obbligo di presentazione alla Commissione Europea di un programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I);

l’art. 31 del Regolamento FEAD, che prevede –per ciascun Programma Operativo- la designazione di un organismo intermedio per lo svolgimento dell’attività di assistenza finanziata attraverso l’attuazione del Programma Operativo di specie;

che, come riconosciuto al punto 26 delle premesse del Regolamento FEAD, occorre assicurare continuità all’attività di distribuzione alimentare agli indigenti;

il Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza alimentare di base – Programma Operativo I FEAD 2014 -2020 – approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) dell’11 dicembre 2014, nel quale sono definiti gli obiettivi e le misure per l’impiego delle risorse assegnate dal FEAD;

che, nell'ambito del PO I approvato, l'Agea è stata designata quale Organismo Intermedio di gestione dell'attività di distribuzione alimentare, in considerazione della progressa acquisita esperienza lavorativa all'interno del medesimo settore;

la Convenzione stipulata in data 29/07/2014, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il MIPAAF e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), che designa l'Organismo Pagatore Agea "Organismo intermedio di gestione", quale responsabile dell'attuazione del programma annuale di distribuzione dei prodotti alimentari agli indigenti (PO I), così come definito all'art. 2;

che, all'art. 7, la suddetta Convenzione stabilisce che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sentite le Organizzazioni Partner, previa intesa con Agea, propone all'Autorità di Gestione un paniere di prodotti alimentari, rispondente alle indicazioni ricevute, al fine di determinare la lista dei prodotti da distribuire ai beneficiari finali;

la nota prot. n. 19291 del 07 MARZO 2022, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso il Decreto Direttoriale n. 24 del 04/03/2022 di approvazione della Proposta di "I Paniere 2022 REACT-EU" dei prodotti alimentari da distribuire agli indigenti per un ammontare complessivo di € 160.000.000,00;

che il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 – "Codice degli appalti" disciplina i contratti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere;

che l'art.58, comma 1) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agea del 26.03.2008 stabilisce che la volontà dell'Agenzia di stipulare contratti deve essere espressa con apposito atto denominato "decisione di contrattare";

che, rappresentando l'Agea l'Organismo intermedio di gestione del PO I e, in quanto tale, responsabile dell'attuazione del suddetto programma operativo annuale, la decisione di contrattare costituisce atto dovuto conseguente la diretta applicabilità della Normativa Comunitaria di specie e, pertanto, non rientra tra i contratti, di cui all'art. 58, comma 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, bensì nella fattispecie di cui al comma 5 dello stesso articolo;

che, pertanto, per tale decisione non ricorre la procedura di sottoposizione all'Organo di vertice;

che, comunque, l'Organismo Pagatore Agea è tenuto - in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del suddetto programma operativo annuale - ad assicurare l'approvvigionamento di **crema di cacao e nocciole spalmabile in confezioni da 300/400 grammi**, in mancanza del quale risulterebbero inutilizzate risorse assegnate dal FEAD per € 5.454.545,00 (oltre IVA al 10%);

che, per tale approvvigionamento, occorre indire una procedura di gara per stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose;

che il criterio da preferirsi per l'aggiudicazione dell'appalto è quello del "minor prezzo", rientrando il presente acquisto tra le fattispecie indicate all'art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016;

che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, considerata la necessità di garantire con urgenza l'approvvigionamento di derrate alimentari alle Organizzazioni caritative a causa della situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza degli effetti della pandemia da "COVID 19" ed in seguito al conflitto tra Russia e Ucraina, tuttora in atto;

che l'art. 40, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che *"a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"*;

che Consip S.p.A., società a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è chiamata ad esercitare, a favore delle pubbliche amministrazioni, le attività di centralizzazione della committenza e di committenza ausiliaria, di razionalizzazione degli acquisti e di gestione del sistema informatico di *e-procurement*;

che Consip S.p.A., a tal fine, mette a disposizione la piattaforma telematica necessaria per lo svolgimento di Sistemi Dinamici di Acquisizione delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016;

che l'Agea, non essendo in possesso di propri strumenti per poter gestire procedure di gara telematiche, intende aderire al Sistema dinamico di acquisizione istituito da Consip S.p.A. per la fornitura di Alimenti e ristorazione, pubblicato sulla GUUE S 020 del 28/01/2022 e sulla GURI n. 13 del 31/01/2022 e pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it. (ID 2320);

che l'Agea pubblica sul proprio sito web il testo integrale del bando di gara in parola (e i relativi allegati) e, pertanto, ottempera alle disposizioni di cui all'art. 73, comma 4 del "Codice degli appalti";

che, al fine di stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose, è necessario determinare il valore unitario per chilogrammo di crema di cacao e nocciole spalmabile, alla data della presente determina, acquisendo le informazioni sui prezzi di mercato del prodotto, per ottimizzare il rapporto quantità/prezzo;

che, in mancanza di specifici mercuriali di riferimento, è stato possibile determinare il prezzo più vantaggioso nel rapporto quantità/prezzo al mese di dicembre 2022 in: € 4,20 (oltre IVA al 10%) acquisendo informazioni sui relativi prezzi di mercato del prodotto;

che nella determinazione del suddetto prezzo sono stati presi in considerazione taluni elementi di riferimento:

- 1) l'ultima gara AGEA per una fornitura di crema di cacao e nocciole spalmabile si è tenuta nel mese di febbraio 2022
- 2) l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali rilevato sul sito istituzionale dell'ISTAT, periodo febbraio 2022 – ottobre 2022, risulta essere in costante rialzo;
- 3) il prezzo come determinato, tiene conto dell'aumento dei prezzi delle materie prime e del costo dell'energia, ed è comprensivo del costo del confezionamento e del costo del trasporto per la consegna del prodotto alle sedi delle Organizzazioni partners;

che, pertanto, è necessario procedere – quale atto dovuto, conseguente alla diretta applicabilità della citata norma europea - all'adozione della decisione di contrattare, propedeutica alla gara per la realizzazione della fornitura in argomento, volta a soddisfare la finalità di aiuto alimentare agli indigenti attribuita dall'Unione Europea;

l'art.105 del d.lgs. n.50/2016 che disciplina il contratto di subappalto;

che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 settembre 2019 resa nell'ambito del procedimento C-63/2018, con la quale il giudice unionale ha statuito che la previsione contenuta nell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui "l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture" risulta non compatibile con la Direttiva del 26 febbraio 2014, n. 24 del Parlamento e del Consiglio sugli appalti pubblici;

che l'art. 31 del citato D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 prevede l'obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di nominare il responsabile unico del procedimento (RUP);

che l'art. 111 del citato D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 prevede che il responsabile unico del procedimento si avvalga della collaborazione del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);

che l'art.111 del citato D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 prevede che il direttore dell'esecuzione del contratto si avvalga della collaborazione di soggetti che svolgono le funzioni tecniche atte a garantire tutte le attività connesse alla predisposizione, svolgimento della gara e successivi adempimenti connessi alla esecuzione dei contratti;

che, ai sensi della Deliberazione n. 8 del 20.09.2016 del Direttore AGEA, sarà nominata la Commissione di gara.

DETERMINA

- 1) di adottare, quale atto dovuto conseguente all'obbligo di dare applicazione alla normativa europea, la decisione di contrattare, propedeutica al reperimento sul mercato tramite procedura ristretta, di un quantitativo minimo di chilogrammi 1.298.701,190 di crema di cacao e nocciole spalmabile, il cui corrispettivo è rappresentato da € 5.454.545,00 (oltre IVA al 10%), suddiviso in n. 3 lotti geografici, assegnato all'Italia dal Reg. (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014;
- 2) di aderire, a tal fine, al Sistema dinamico di acquisizione SDA Alimenti e ristorazione, indetto da CONSIP S.p.A. (ID 2320) pubblicato sulla GUUE S 020 del 28/01/2022 e sulla GURI n. 13 del 31/01/2022 e pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it. e di indire, in tale ambito, un appalto specifico per l'affidamento della fornitura di crema di cacao e nocciole spalmabile da svolgersi interamente in modalità telematica e su tale piattaforma;
- 3) di stabilire, ai sensi dell'art. 58, comma 3) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità:
 - a) *oggetto del contratto: crema di cacao e nocciole spalmabile in confezioni da 300/400 grammi*, da remunerare con € 5.454.545,00 (oltre IVA al 10%):

Lotto 1: 1.367.000,00 oltre IVA
Lotto 2: 2.097.000,00 oltre IVA
Lotto 3: 1.990.545,00 oltre IVA
 - b) *fine perseguito*: conseguimento delle condizioni più vantaggiose (minor prezzo) per la realizzazione della fornitura, secondo quanto stabilito dall'art. 95) comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016.
Il perseguimento di tale fine presuppone quale prezzo massimo della fornitura di crema di cacao e nocciole spalmabile in confezioni da 300/400 grammi: € 4,20 al chilo (oltre IVA al 10%);
 - c) *clausole essenziali del contratto e capitolato tecnico prestazionale*: secondo quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità di AGEA e dalle condizioni specifiche fissate nell'emanando bando di gara;
 - d) *procedura*: ristretta all'ambito dei soggetti ammessi al predetto Sistema dinamico di acquisizione (ID 2320), "Alimenti e ristorazione", alla data dell'invio della lettera di invito;
 - e) *aggiudicazione*: per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.
- 4) di designare quale responsabile unico del procedimento (RUP) il dott. Pier Paolo Fraddosio, dirigente della Ufficio "Aiuti nazionali e FEAD" e quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la dott.ssa Paola Giuliante, coordinatrice del predetto Ufficio, nei confronti dei quali è stato riscontrato il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico loro conferito.

Il Direttore
Federico Steidl